



Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato "CIDA-UNADIS"

aderente alla Federazione della Funzione Pubblica della CIDA
00184 ROMA - via Nazionale, 75 - tel. 06 485828 - fax 06 4881073

c/c postale n. 58448002 intestato all'UNADIS c/o Min. Tesoro - 00187 ROMA - via XX Settembre, 97
- codice fiscale 97074830585 -

Statuto ⁽¹⁾

TITOLO I PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 1 *Definizione*

1. L'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato è l'organizzazione sindacale unitaria, libera, apartitica e non confessionale, dei dirigenti dello Stato.
2. Essa aderisce alla Federazione dei dirigenti e delle alte professionalità della Funzione Pubblica della CIDA ed è contraddistinta dalla sigla "CIDA-UNADIS".

Articolo 2 *Costituzione e sede*

1. L'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, costituita in data 18 giugno 1992, a seguito di modifica di denominazione del Sindacato Nazionale dei Dirigenti dello Stato - SI.NA.DI.S., ha sede in Roma via Nazionale n. 75.

Articolo 3 *Durata*

1. La durata dell'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato è a tempo indeterminato.

Articolo 4 *Scopi*

1. L'Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, anche in qualità di agente contrattuale, si prefigge i seguenti scopi:
 - a) contribuire allo sviluppo e al progresso morale, civile, sociale della Nazione e dell'Unione Europea;
 - b) rappresentare, difendere e tutelare sindacalmente gli interessi generali dei dirigenti, sul piano professionale, economico e morale, nonché nelle controversie che dovessero insorgere con la rispettiva amministrazione;
 - c) promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa che porti alla valorizzazione, all'aggiornamento, al perfezionamento professionale della dirigenza statale ed allo scambio di idee e di esperienze dei propri aderenti;
 - d) favorire il processo di aggregazione sindacale dei dirigenti pubblici e di unificazione della loro

¹ Approvato dal Congresso il 24 marzo 2006.

rappresentanza nell'ambito della Federazione dei dirigenti e delle alte professionalità della Funzione Pubblica della CIDA.

TITOLO II *GLI ISCRITTI*

Articolo 5 *Ammissione*

1. Possono essere iscritti al sindacato i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità, in servizio e in quiescenza.
2. Per la durata dell'incarico, possono essere iscritti anche tutti coloro ai quali è affidato un incarico dirigenziale, qualora il relativo rapporto di lavoro, trattamento economico compreso, sia definito in base alle norme del CCNL dei dirigenti.

Articolo 6 *Obblighi*

1. L'iscrizione al Sindacato si realizza con la sottoscrizione della delega e con l'ammissione da parte della Segreteria Nazionale. I casi di non ammissione vengono deliberati dalla Segreteria Nazionale e sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo.
2. L'iscrizione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi statutari.

Articolo 7 *Contributo associativo*

1. Gli iscritti sono tenuti a corrispondere un contributo determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 *Perdita della qualità dell'iscritto*

1. La qualità d'iscritto si perde:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per espulsione deliberata, per grave inadempienza degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Collegio dei Proviviri.

TITOLO III *GLI ORGANI*

CAPO I *GLI ORGANI DELL'UNIONE*

Articolo 9 *Individuazione degli organi*

1. Sono organi dell'Unione:
 - il Congresso;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria Nazionale;
 - il Collegio dei Revisori dei conti;
 - il Collegio dei Proviviri.

CAPO II *IL CONGRESSO*

Articolo 10 *Composizione*

1. Al Congresso possono partecipare tutti coloro che risultano iscritti alla data del primo giorno del mese del suo svolgimento. Per la regolare costituzione del Congresso è necessario che sia presente almeno un settimo degli iscritti, a condizione che ne rappresentino, anche mediante delega, almeno un quinto.

Articolo 11 *Poteri*

1. Spetta al Congresso:
 - approvare il regolamento dei lavori congressuali;
 - approvare lo Statuto e le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.
 - determinare gli indirizzi generali dell'azione sindacale.

Articolo 12 *Convocazione*

1. Il Congresso si riunisce ogni tre anni in via ordinaria e, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli iscritti.
2. La convocazione ordinaria deve avvenire entro il quarto trimestre dell'ultimo anno del triennio, mentre quella straordinaria deve avvenire non oltre tre mesi dalla richiesta.
3. Il Congresso è convocato dal Segretario Generale con invito da diramare almeno quindici giorni prima del suo inizio.
4. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

Articolo 13 *Adempimenti iniziali e norme di svolgimento del Congresso*

1. La regolare costituzione del Congresso è dichiarata dal Segretario Generale ed ha effetto per tutta la sua durata.
2. I lavori iniziano con l'elezione del Presidente e del Segretario del Congresso.
3. Il Congresso approva il Regolamento che ne disciplina lo svolgimento.
4. I lavori del Congresso proseguono con la relazione del Segretario Generale uscente.
5. Le deliberazioni congressuali sono assunte a maggioranza dei presenti, computando anche le deleghe. A tal fine, gli iscritti presenti possono esercitare il diritto di voto per non più di tre deleghe.

CAPO III *IL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Articolo 14 *Composizione*

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Segretario Generale, che lo presiede e da trentotto componenti eletti dal Congresso nell'ambito degli iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo può integrare la sua composizione, su proposta della Segreteria Nazionale, fino ad un massimo di altri dodici membri tra gli iscritti.
3. La composizione del Consiglio Direttivo deve assicurare, di norma, la rappresentanza dei comparti di cui al precedente articolo 5.
4. Il componente del Consiglio Direttivo che non intervenga a due riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio, che provvederà a sostituirlo con il primo non eletto.

Articolo 15 *Poteri*

1. Il Consiglio Direttivo verifica l'attuazione, da parte della Segreteria Nazionale, degli indirizzi generali deliberati dal Congresso e vigila sulla gestione del Sindacato tra un Congresso e l'altro.

2. Al Consiglio Direttivo spetta, tra l'altro:
- eleggere, fra i suoi componenti, il Segretario Generale nonché la Segreteria Nazionale, tenendo conto, di norma, dei comparti di cui al precedente articolo 5.
 - deliberare sulla convocazione, in via straordinaria, del Congresso;
 - definire il numero, escluso il Segretario Generale, dei componenti della Segreteria Nazionale, tra un minimo di sei e un massimo di un quinto del Consiglio Direttivo;
 - compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
 - deliberare la quota associativa;
 - approvare il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario annuale;
 - formulare al Congresso proposte di modifica dello Statuto;
 - proporre al Congresso il regolamento Congressuale;
 - variare la Sede del Sindacato.

Articolo 16
Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce due volte l'anno in via ordinaria, di norma a cadenza semestrale, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Nazionale, ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione straordinaria deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora e il luogo.
4. La prima adunanza, successiva al Congresso, è convocata e presieduta, fino al momento dell'elezione del Segretario Generale, dal componente che ha conseguito il maggior numero di voti.

Articolo 17
Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo ha potere deliberativo quando siano presenti almeno due quinti dei suoi componenti, che ne rappresentino, anche mediante delega, la maggioranza.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti computando anche le deleghe.
3. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Articolo 18
Votazioni

1. Per l'elezione alle cariche di competenza del Consiglio Direttivo, le candidature devono essere presentate e sottoscritte dagli interessati per accettazione, prima delle votazioni.
2. La votazione avviene a scrutinio palese.
3. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Il verbale di ogni adunanza è sottoscritto dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.

CAPO IV
IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 19
Compiti e funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza e firma del sindacato; in particolare, è titolare delle seguenti prerogative:
 - cura la rappresentanza in giudizio;
 - mantiene i rapporti con gli organi di governo, con la Federazione dei dirigenti e delle alte professionalità della Funzione Pubblica e con la CIDA;
 - convoca, presiede e coordina la Segreteria Nazionale, assegna al suo interno gli incarichi previsti dal

- successivo articolo 20;
- convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo;
 - convoca il Congresso.

CAPO V
LA SEGRETERIA NAZIONALE

Articolo 20
Composizione

1. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario Generale nella seduta d'insediamento della Segreteria Nazionale attribuisce gli incarichi di Vice Segretario Generale, di Segretario Organizzativo, di Segretario Amministrativo e Tesoriere e le altre responsabilità operative.
3. Il componente della Segreteria che non intervenga a due riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla stessa Segreteria, che provvederà a sostituirlo con chi è risultato primo escluso nelle relative votazioni.

Articolo 21
Poteri

1. Spetta alla Segreteria Nazionale:
 - disporre la convocazione del Consiglio Direttivo nei casi indicati dal presente Statuto;
 - assumere le determinazioni o le iniziative necessarie per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo;
 - affidare incarichi di rappresentanza sindacale di settori o di parti del territorio nazionale nell'ambito dei comparti di cui al precedente articolo 5;
 - predisporre il bilancio di previsione annuale per l'anno successivo e redigere il rendiconto dell'anno precedente nonché la relazione sull'attività;
 - compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
2. Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, la Segreteria può operare con i poteri del Consiglio Direttivo; in tal caso, le decisioni dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva.

Articolo 22
Convocazione

1. La Segreteria Nazionale si riunisce una volta al mese in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Segretario Generale o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, nonché il giorno, l'ora ed il luogo.

Articolo 23
Validità delle deliberazioni

1. La Segreteria Nazionale può deliberare validamente quando vi sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il processo verbale delle riunioni è sottoscritto dal Segretario Generale.

Articolo 24
Votazioni

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; le astensioni non si computano per la determinazione della maggioranza.
2. In caso di parità, prevale il voto del Segretario Generale.

CAPO VI
ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 25
Il Collegio dei Revisori

1. L'organo di revisione dell'Unione è costituito da tre Revisori dei conti effettivi e da due supplenti, eletti ogni tre anni dal Congresso.
2. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.
3. I revisori dei conti:
 - vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Unione, eseguendo verifiche di cassa e contabili;
 - riscontrano l'esattezza e la veridicità dei dati esposti nei bilanci consuntivi e li controfirmano.

Articolo 26
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dal Congresso Nazionale ogni tre anni, tra gli iscritti con almeno cinque anni di appartenenza al Sindacato e che diano affidamento per probità e spirito associativo.
2. Essi non devono rivestire cariche all'interno della struttura, della Federazione o della CIDA.
3. Nella seduta di insediamento il collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.

Articolo 27
Compiti e funzioni del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti.
2. La funzione statutaria di cui al presente comma è esercitata mediante osservazioni e rilievi, nei casi di rilevate inosservanze ed inadempienze, da notificarsi al Segretario Generale ed eventualmente al Consiglio Direttivo Nazionale, per gli adempimenti o le iniziative di competenza.
3. Qualora lo ritenga opportuno, può chiedere che le questioni notificategli siano sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale e, se necessario, che esso sia convocato in seduta straordinaria.
4. I ricorsi degli iscritti contro i provvedimenti disciplinari devono essere esaminati e decisi dal Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga di altri trenta giorni, nel caso di imprescindibile necessità istruttoria.
5. Nel caso di accoglimento totale e parziale, la decisione, adeguatamente motivata, sarà notificata all'Organo che ha adottato il provvedimento perché si adegui o, diversamente, rimetta la questione al Congresso Nazionale.
6. In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo.

Articolo 28
Sanzioni

1. Nei casi d'inadempienze di minore gravità sono irrogate all'iscritto le seguenti sanzioni:
 - censura, con eventuale rimozione da incarichi e cariche;
 - sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto, con corrispondente destituzione da ogni carica e/od incarico.
2. Il provvedimento è adottato dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 29
Motivazione ed appello

1. I provvedimenti previsti dagli articoli 8, lettera b), e 33 devono essere motivati a pena di nullità.

2. Avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 33, l'iscritto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione.
3. Il ricorso non sospende l'efficacia dei provvedimenti.

TITOLO IV
IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 30
Il patrimonio

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - dai beni mobili ed immobili che comunque pervengano all'Unione;
 - dalle eccedenze annue di bilancio;
 - dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere fatto regolare inventario del patrimonio sociale da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

Articolo 31
Bilancio preventivo e consuntivo

1. Prima della fine di ogni anno, il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, lo mette a disposizione dei revisori dei conti con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro spettanza per poi sottoporlo all'esame del Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di amministrazione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V
SCIoglimento

Articolo 32
Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione può essere sciolta con deliberazione del Congresso.
2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI

Articolo 33
Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche ricoperte nell'Unione sono gratuite.
2. Ai componenti degli organi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e, solo per attività che comportino pregiudizi economici o impegno particolare, riconosciuti dalla Segreteria Nazionale, spetta un indennizzo, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Generale.

Articolo 34
Rinvio

1. Per quanto eventualmente non previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 35
Disposizione finale

1. Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente e a tutti gli effetti lo Statuto approvato il 13 e 14 marzo 2002, come da atto costitutivo per rogito del notaio Costanzi Maria Teresa, registrato a Roma al repertorio n. 18985 e successiva modifica in data 18 giugno 1992.